

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Gaetano CASTELLANO, e della società ASD VIRTUS SECONDIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gaetano CASTELLANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Secondigliano, in violazione:

a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Secondigliano, sottoscritto e trasmesso la richiesta di tesseramento del calciatore sig. Luigi De Matteo nonostante quest'ultimo nella stagione sportiva 2025 - 2026 fosse stato già tesserato per le società A.S.D Calcio Campagna, A.S.D. Pol. Vitulano ed A.S.R. Rinascita Afragola, ed avesse sottoscritto un contratto di lavoro sportivo con la società A.S.D. Pol. Vitulano;

b) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Luigi De Matteo, nonostante quest'ultimo fosse privo di regolare tesseramento, di partecipare nella fila della squadra schierata dalla Virtus Secondigliano alle gare New Virtus Partenope - Virtus Secondigliano del 18.1.2026, Virtus Secondigliano - Real Secondigliano del 25.1.2026 e Napoli Est - Virtus Secondigliano dell'1.2.2026, tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare New Virtus Partenope - Virtus Secondigliano del 18.1.2026, Virtus Secondigliano - Real Secondigliano del 25.1.2026 e Napoli Est - Virtus Secondigliano dell'1.2.2026, tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Virtus Secondigliano consegnate agli arbitri nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Luigi De Matteo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

ASD VIRTUS SECONDIGLIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Gaetano Castellano ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Luigi De Matteo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Gaetano CASTELLANO,
  - Società ASD VIRTUS SECONDIGLIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gaetano Castellano;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano CASTELLANO,
  - 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027 nel campionato nel quale si iscriverà ed € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS SECONDIGLIANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Giovanni Malagò